

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 23 del 6 marzo 2026**

**Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla**

*Ricorrente: A.S. NORD OVEST*

*Sport: Calcio – Under 13 a 7 giocatori*

*Gara: Resurrezione – Nord Ovest del 07.02.2026*

*Provvedimento impugnato: C.U. n.19 dell'11 febbraio 2026*

La società A.S. Nord Ovest impugnava la delibera di cui al C.U. in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo di primo grado inibiva sino a tutto il 4 aprile 2026 la dirigente tesserata, sig.ra Michela Cinquini *“per aver tentato di venire a contatto con un atleta avversario precedentemente espulso con atteggiamento aggressivo, senza riuscirvi in quanto trattenuta da alcuni dirigenti (condotta aggravata in considerazione della significativa differenza di età e della minore età dell'atleta coinvolto)”*.

La ricorrente argomentava la difesa della propria tesserata - nell'occasione dirigente accompagnatrice di una squadra di giovanissimi atleti di 11/12 anni (così come i loro avversari) - censurando l'indebito ingresso della sig.ra Cinquini in campo.

Sosteneva, però, che quel comportamento vietato fosse stato animato dalla sincera volontà di prevenire ulteriori conseguenze fisiche al proprio giovane giocatore già colpito con uno schiaffo alla nuca da un avversario, perciò espulso dal DDG (nell'occasione dirigente arbitro della società Resurrezione) ma ancora minacciosamente vicino al giocatore della Nord Ovest. Per tali ragioni, proseguiva la reclamante, si era determinata quella prossimità e quella contiguità fra i giocatori coinvolti, i compagni e i dirigenti dell'una e dell'altra squadra e, appunto, della dirigente sanzionata che tutto aveva fatto e pensato tranne che avvicinarsi al giovanissimo giocatore della Resurrezione per aggredirlo fisicamente.

Insomma, a parere della dolente, l'ingresso della Cinquini sul terreno di gioco si verificava esclusivamente *“...al solo scopo di separare i ragazzi e sedare la situazione...”*.

L'alternativa versione così resa dalla ricorrente, così differente sia riguardo alla dinamica dei fatti che all'elemento soggettivo descritti nella delibera del Giudice di prime cure, induceva la scrivente Commissione a disporre l'audizione personale della dirigente sanzionata e dell'arbitro della gara in parola, fissando a tal fine la seduta del 6 marzo 2026 presso gli uffici CSI di Milano.

Già in esordio della propria audizione la sig.ra Michela Cinquini manifestava (nonostante il tempo trascorso dai fatti in parola) come fosse ancora attuale il proprio turbamento per l'esperienza vissuta.

Riferiva che il proprio malessere non derivava solo da quanto successo sul campo da gioco ma, in seguito, pure dal disagio e dalla frustrazione di essere stata severamente sanzionata perchè descritta pubblicamente quale soggetto potenzialmente aggressore di un ragazzino dell'età del proprio figlio: peraltro, sottolineava, anch'egli impegnato nella partita in esame.

Riconosceva, rispondendo alle domande degli scriventi giudici, di aver forse sbagliato a precipitarsi sul terreno di gioco, violando così certamente le regole.

Ma quando aveva visto un suo giovane giocatore colpito violentemente da un avversario che, piuttosto che allontanarsi, permaneva nei pressi dell'agredito senza che nessuno intervenisse, aveva solo pensato ad accorrere per proteggere quel ragazzo che definiva "mio" in audizione: "suo" proprio come si trattasse di suo figlio.

Richiesta sul punto, però, dichiarava come, giunta in soccorso del suo giocatore, in realtà quest'ultimo lo trovava già "protetto" da alcuni suoi compagni e persino da un paio di giovani avversari e ulteriore schermo fra agredito e aggressore veniva prestato dai dirigenti della Resurrezione, intervenuti anch'essi sul posto.

Dove, giova sottolinearlo, stazionava il dirigente arbitro, sig. Lorenzo Lupi che aveva già sanzionato con il cartellino rosso l'aggressore e lo invitava, supportato da tutti gli altri, a uscire dal campo di gioco.

La ritrosia del giocatore espulso a uscire dal campo, secondo lo stesso racconto della sig.ra Cinquini, determinava un ulteriore sviluppo della vicenda.

Di fronte al rinnovato atteggiamento sfidante e provocatorio di quel ragazzino, infatti, la sig.ra Cinquini dichiarava di aver cominciato a rimproverarlo con toni fermi, certamente sopra le righe, "invitandolo" a uscire dal campo: condotta che determinava il DDG, spettatore di tutta la sequenza dei fatti su descritti, ad allontanarla dal terreno di gioco.

Esaurito l'ascolto della sanzionata veniva quindi escusso il sig. Lorenzo LUPI, come detto dirigente arbitro della società Resurrezione.

L'arbitro di gara, richiesto sui contenuti del proprio referto, ne ammetteva l'effettiva corrispondenza ai fatti così come riferiti.

Affermava come la dirigente Cinquini avesse fatto ingresso non autorizzato in campo ma si fosse effettivamente diretta verso il proprio giocatore appena colpito dall'avversario rincuorandolo e abbracciandolo per sincerarsi delle sue condizioni.

Nei suoi pressi si era già formato un gruppo di giocatori e dirigenti avversari tutti intenti a tranquillizzare gli animi ed a collaborare per la ripresa serena della gara.

Il DDG confermava come il giocatore della Resurrezione, pur già da lui espulso, continuasse a permanere in campo con persistente atteggiamento provocatorio ma che già i suoi dirigenti ed i suoi compagni di squadra si stessero adoperando per accompagnarlo fuori dal campo.

Era in tale situazione, ormai in via di risoluzione grazie alla collaborazione di entrambe le società nella precisa ricostruzione dell'arbitro Lupi, che l'arbitro confermava si fosse verificato il comportamento finale della sig.ra Cinquini.

Una "reprimenda" severa rivolta ad un ragazzino, ancora a poca distanza da lei, parsa fuori luogo e sopra le righe sia al DDG e ai dirigenti presenti che, in tal senso, la "trattenevano", (come si leggeva in referto) invitandola a desistere da quella condotta.

Insomma, insisteva in audizione il Lupi per precisare tale concetto, la sig.ra Cinquini non dava nell'occasione mai l'impressione di voler aggredire fisicamente nè di voler entrare in contatto con quel ragazzino della squadra avversaria ma in uno stato di eccessivo coinvolgimento emotivo visibili a tutti, aveva evidentemente passato i limiti delle prerogative e delle sue funzioni di dirigente: per questo motivo giustamente allontanata dal campo dallo stesso DDG.

Il finale confronto occorso fra DDG e dirigente sanzionata in sede di audizione confermava la superiore ricostruzione dei fatti ed era occasione colta dalla sig.ra Michela Cinquini per scusarsi con il DDG.

Orbene l'attività istruttoria come sopra svolta, nell'accertata minor gravità della condotta ascritta alla sanzionata, consente evidentemente l'accoglimento del ricorso in parola con la conseguente, equa riduzione dell'inibizione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado.

La condotta posta in essere da Michela Cinquini merita certamente una sanzione (quale l'inibizione dalla sua attività di dirigente societario) ma essa inibizione - che correttamente il Giudice di prime cure aveva irrogato in misura congrua al paventato tentativo di aggressione fisica di un ragazzino avversario (!) – deve trovare ampia riduzione quando il comportamento accertato si limiti ad un indebito ingresso sul terreno di gioco (ancor più se finalizzato all'assistenza ad un proprio giovanissimo tesserato, motivazione che non scrimina ma certamente attenua la rilevanza sanzionatoria di detta condotta) ed a una vera e propria reprimenda all'indirizzo del medesimo ragazzino della squadra avversaria (fors'anche umanamente comprensibile, nella concitazione del momento, ma in alcun modo accettabile rispetto al ruolo di dirigente che la Cinquini rivestiva).

Condotta che, pur avulsa da qualsivoglia lucida volontà di ingiuriare, minacciare o denigrare un soggetto fragile per la giovanissima età e per il contesto in cui si svolgevano i fatti in parola, inevitabilmente finiva per rivelarsi inopportuna e lesiva sia nei confronti di quel ragazzino sia per lo svolgimento della gara cui altri minori prendevano parte, spettatori di una scena tutto fuorchè costruttiva.

Conclusivamente, pertanto, in punto di misura della sanzione da irrogarsi, attesa la minor gravità della fattispecie concreta come infine ricostruita, pure attesa l'avvenuta comprensione da parte della sanzionata della erroneità della propria condotta accompagnata dalla prestazione di scuse al DDG, si ritiene che il periodo di inibizione già sofferto ad oggi estingua la sanzione precedentemente comminata.

#### **P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso avanzato dalla società AS Nord Ovest nell'interesse della propria tesserata, sig.ra Michela Cinquini, disponendo la cessazione dell'inibizione originariamente comminata alla data della pubblicazione della presente delibera.
2. Dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 9 marzo 2026**